

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2024/2025 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELL' A.T.C. N° 5 CREMONA

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per l'avifauna migratoria previsti dalle l.r. n. 17/2004 e n. 26/1993 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria in Lombardia per la stagione 2024/25 si svolge come di seguito riportato.

- Si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP per quanto concerne:
 - l'attività venatoria in selezione agli ungulati e nelle forme collettive al cinghiale;
 - gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali, incluso l'eventuale anticipo della chiusura della stagione venatoria;
 - l'eventuale anticipo dell'apertura della caccia al 1° settembre 2024 per determinate specie migratrici;
 - l'eventuale posticipo della chiusura della caccia alla prima decade di febbraio 2025 per determinate specie migratrici.
- Le disposizioni di cui al presente allegato non si applicano negli Istituti privati (AFV e AATV), ove l'attività avviene ai sensi della vigente normativa regionale.
- In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale e della specie Beccaccia, qualora si prosegua nell'attività di caccia, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) relativo alla specie stanziale o la sigla relativa alla specie Beccaccia, già annotati sul tesserino venatorio regionale dopo il prelievo.
- In attuazione dell'art. 51, c. 6, della l.r. n. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, il prelievo di capi di fauna stanziale in violazione della legislazione e della regolamentazione vigenti comporta, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge, il risarcimento economico del danno faunistico arrecato, nelle seguenti misure come disposto dalla DGR 5517 del 02/08/2016 e s.m.i.:
 - € 100,00 per ogni fagiano e coniglio selvatico;
 - € 200,00 per ogni starna e pernice rossa;
 - € 500,00 per ogni lepre comune;
 - € 1.000,00 per ogni gallo forcello, pernice bianca, coturnice, lepre bianca;
 - € 3.000,00 per ogni cervo, capriolo, camoscio e muflone.
- In relazione agli scambi di cacciatori con altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.
- Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo Meteo Beccaccia".
- Caccia e attività cinofile nei siti Natura 2000: nei siti Natura 2000 sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto di Valutazione d'incidenza del calendario venatorio regionale 2024/25, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., della DG Territorio e Sistemi Verdi. Nel mese di gennaio 2025, la caccia vagante e da appostamento fisso nelle ZPS è consentita nei due giorni settimanali prefissati di sabato e domenica, fatta eccezione per la caccia agli ungulati.

1. SPECIE STANZIALI CACCIABILI, PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE	Dal 15.09.2024 al 31.12.2024	Nessun limite di capi	Non previsto	
CONIGLIO SELVATICO	Dal 15.09.2024 al 31.12.2024	2 capi	Non previsto	
PERNICE ROSSA	Dal 15.09.2024 al 08.12.2024	2 capi	8 capi	Per le sole specie Pernice rossa, Starna, Lepre comune e Fagiano, le date di chiusura possono essere anticipate, a stagione venatoria in corso, mediante atto del dirigente AFCP, in attuazione di uno o più dei seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> • qualora entro 7 (sette) settimane dall'inizio della stagione venatoria non sia stato realizzato almeno il 70% del piano di prelievo • su richiesta del Comitato di gestione dell'ATC • al completamento del piano di prelievo approvato.
STARNA	Dal 15.09.2024 al 08.12.2024	2 capi	8 capi	
LEPRE COMUNE	Dal 15.09.2024 al 08.12.2024	1 capo	6 capi	
FAGIANO	Dal 15.09.2024 al 31.01.2025	2 capi	30 capi	
VOLPE	Dal 15.09.2024 al 31.01.2025	2 capi	Non previsto	La caccia alla volpe in squadra, dal giorno successivo alla data di chiusura della caccia alla lepre si svolge mediante squadre composte da un massimo di 6 cani e 20 persone nominativamente individuate dai Comitati di gestione e autorizzate dagli AFCP entro la data di chiusura della caccia alla lepre

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani, è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2024/2025 **dal 17.08.2024 al 12.09.2024** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i., con l'ulteriore divieto di allenamento e addestramento anche nei mesi di gennaio e febbraio.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC prevedono l'uso di un tesserino interno per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

- **Dal 15.09.2024 al 30.09.2024** compreso, la caccia in forma vagante negli ATC è consentita esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, con chiusura alle ore 13.00. Dopo le ore 13.00, la caccia in forma vagante è consentita alla sola migratoria nella sola forma dell'appostamento temporaneo senza l'uso del cane.
- L'uso del cane da seguita è consentito sino al **8.12.2024**, fatto salvo quanto previsto per la caccia alla Volpe e la caccia collettiva al Cinghiale.
- È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica, consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

Giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso nei mesi di ottobre/novembre 2024

Sono disposte per la sola avifauna migratoria e per i territori provinciali di **Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza, Pavia e Varese**, limitatamente al periodo **2 ottobre – 30 novembre 2024**, come di seguito precisato:

Per i territori provinciali di competenza delle **strutture AFCP Valpadana (Cremona e Mantova)**:

- due giornate integrative settimanali di caccia per le specie Alzavola, Canapiglia, Cesena, Codone, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Gazza, Germano reale, Ghiandaia, Marzaiola, Merlo, Mestolone, Tordo bottaccio e Tordo sassello.

Per consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune, dal **01.01.2025** in tutti gli ATC la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'onda dei corsi d'acqua in presenza di acqua, di seguito elencati (riferiti al ns. Ambito):

- Fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto di caccia ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette);

- Naviglio Grande (dalle Tombe Morte fino alla S.P. 46);

- Canale Serio Morto (dall'immissione della roggia Pallavicina in Madignano sino alla foce in Adda);

- Canale Vacchelli (dalle prese sul fiume Adda sino allo scolmatore di Genivolta).

Dall'1 al 30 gennaio 2025, in tutti gli ATC, è possibile esercitare la caccia da appostamento temporaneo a pieno campo per il solo prelievo dei Corvidi.

Oltre che sui terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 37, comma 8, della l.r. 26/93, l'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nelle colture orticole e floreali a cielo aperto o di serra, negli impianti forestali fino al terzo anno di età – ad eccezione degli impianti ricadenti all'interno di aziende faunistico-venatorie e agrituristiche venatorie, per i quali il concessionario abbia ottenuto il consenso da parte del proprietario del fondo – e nei vivai fino al terzo anno dall'impianto, nonché nei terreni con produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica.

In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 500 metri dal battente dell'onda.

Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione (struttura AFCP Val Padana) al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni dei fiumi e delle piene che riducano la superficie delle isole presenti lungo i corsi d'acqua.

Limitazioni all'utilizzo di munizionamento in piombo nelle zone umide

Per quanto attiene le zone umide, sono vietati l'utilizzo e la detenzione di munizionamento contenente piombo, come introdotti dal Regolamento UE 2021/57 della Commissione, ai sensi del disposto dell'art. 31, commi 1bis, 1ter e 1quater della legge 11 febbraio 1992, n. 157: "1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2/2/1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13/03/1976, n. 448;
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro."

4. CONFINI VENATORI INTERPROVINCIALI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben individuabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra il territorio regionale, intercluso nei territori di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, e altri territori confinanti, ricadenti fuori regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, stipulate tra gli ATC interessati.

Ambito Territoriale di Caccia n°5 – p.zza G.Marconi,11 – C.P. n° 86 - 26015 SORESINA (CR)

in esecuzione alla Legge 157/92 e L. R. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni

C.F. : 92003730196 - tel/fax 0374.343685 – cell 333.1738397 –

www.atc5cremona.it - E-mail : info@atc5cremona.it pec: atc5cremona@pec.lockmail.it

Trattiamo i Vostrì dati per fini amministrativi e contabili. Li tuteliamo rispettando la Privacy e a richiesta rimettiamo Informativa completa ai sensi del D.Lgs. 101/18 di adeguamento al GDPR-Regolamento Ue 2016/679, scaricabile anche dal sito www.atc5cremona.it